

Il porto d'armi e la buona CONDOTTA

*Il mancato rilascio,
la revoca ed il diniego
di rinnovo del porto d'armi:
tra vecchie norme
e discrezionalità assoluta
degli uffici di polizia*

GIACOMO NICOLUCCI



L'EMOZIONE

Negli ultimi anni sull'onda della deminizzazione delle armi (e, talvolta, anche della caccia), accade sempre più di frequente che per un incidente (come un'arma lasciata momentaneamente incustodita durante una concitata uscita di caccia o sottratta in conseguenza di un furto in casa), per vecchie condanne penali rispolverate dopo decenni, per un banale litigio o per un occasionale bicchiere di troppo, l'autorità di polizia reagisca con mano eccessivamente pesante negando il rilascio, il rinnovo o ritirando il porto d'armi (e/o emettendo il divieto di detenzione delle armi).

È giusto premettere che il possesso e l'impiego di armi vanno acconsentiti con la obiettiva valutazione dell'affidabilità della persona interessata. D'altro lato è anche doveroso affermare che l'Italia è il paese dei provvedimenti emozionali, costruiti su fatti di cronaca, magari talmente eccezionali da sconfessare anche una pur minima reiterazione statistica.

Ricordo, di recente, l'opinione unanime dei relatori, in un convegno accademico di commento ad un giro di vite del legislatore per i reati di matrice sessuale, costruito su eclatanti fatti di cronaca, ma non legato alla corretta statistica che, invece, aveva visto un brusco crollo di tali delitti nei dieci anni addietro e, quindi, una reazione dell'ordinamento del tutto ingiustificata e dalla discutibile efficacia concreta.

LA LEGGE

Com'è noto la disciplina normativa è sempre quella del Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza del 1931. In quegli anni il legislatore aveva interesse affinché i cittadini (chiamati "regnicoli") fossero il meno possibile armati, in quanto avrebbero potuto potenzialmente fronteggiare, resistere o rovesciare il regime, che pure era stato affermato con armi e violenza.

Poche disposizioni regolavano e regolano la materia.

Ai sensi dell'art. 11, «le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

- 1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

2) a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione».

La licenza di porto d'armi per l'esercizio venatorio è una autorizzazione di polizia a tutti gli effetti, dunque valgono tali previsioni.

Purtuttavia, l'art. 44 meglio specifica: «non può essere concessa la licenza di portare armi:

- a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
- b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico;
- c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.

La licenza può essere riacquisita a chi non dà affidamento di non abusare delle armi».

Una lettura sistematica delle due previsioni consente di sostenere:

- a) che gli uffici di polizia non possono in alcun modo rilasciare licenza: nel caso di condanna a pena detentiva superiore a tre anni in mancanza di intervenuta riabilitazione, nel caso di dichiarazione di abitudine, professionalità o tendenza nel reato (quali conseguenze, in genere, della recidiva) e nel caso di adozione di misure di prevenzione o misure di sicurezza;
- b) che gli uffici di polizia *non possono* rilascia-

re licenza: nel caso di condanna alla pena della reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, per delitti di violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, per il reato di porto abusivo di armi;

- c) che gli uffici di polizia hanno *piena discrezionalità* nel non rilasciare licenza verso l'istante che a loro giudizio non dia affidamento di non abusare delle armi.

Ciò posto, cominciamo con il dire che una "condanna a pena detentiva superiore a tre anni" è abbastanza importante e potremmo normalmente considerarla ostativa al possesso di armi da fuoco (è il caso di ricordare che anche la semplice "detenzione" di armi costituisce un'autorizzazione di polizia non concedibile o revocabile). Peraltro, salvo quanto si dirà più avanti, sarebbe fatta salva la riabilitazione penale (ossia la purgazione di ogni effetto penale della condanna, dopo aver scontato la pena, dopo aver risarcito il danno e aver atteso un certo decorso del tempo) che non è automatica ma viene concessa nella ricorrenza dei presupposti di legge dal Tribunale di sorveglianza.

Allo stesso modo la dichiarazione di abitudine, professionalità o tendenza nel reato qualificano sostanzialmente la figura del criminale. E le misure di prevenzione e quelle di sicurezza si applicano in casi particolari di offensività penale e pericolosità sociale.

Anche i delitti di furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, violenza o resistenza all'autorità o contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico costituiscono vicende oltremodo gravi *ex se*, mediamente recanti una importante disvalore criminale.

Certamente la casistica annovera anche imputazioni di furto in qualche modo "border line", ma val bene pensare che un cacciatore debba più di altri rispettare le cose altrui.

Qualche problemino inizia a sorgere con la nozione generica di porto abusivo d'armi, ben conoscendo le rigidità e le stranezze di una certa giurisprudenza in particolare quanto al giusti-



ficato motivo per il porto di strumenti da punta e da taglio atti ad offendere.

Fra i delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, invece, si possono annidare comuni episodi bagatellari oggi rimessi alla competenza del giudice di pace e puniti soltanto con una pena pecuniaria, come le percosse, la rissa, le lesioni personali (lievi).

Questa circostanza suggerisce, in ogni caso, l'obbligo di tenere le "mani a posto", soprattutto al giorno d'oggi quando qualsiasi ceffone finisce regolarmente nelle aule di giustizia.

Al di là di queste ipotesi tipizzate, resta la nebbiosa discrezionalità sul difetto di affidamento quanto alla possibilità che delle armi non sia commesso abuso. A prescindere o meno che il sospetto muova da una condanna (per reati diversi da quelli indicati espressamente) o da una semplice segnalazione o denuncia alla polizia

giudiziaria, seguita o meno da un procedimento penale.

In questi termini la casistica annovera regolarmente le ipotesi di minaccia, nonché la guida in stato di ebbrezza (inutile discutere dell'assunzione di stupefacenti).

Difficile litigare con una persona senza minacciarla qualcosa di molto malvagio (salvo poi a verificare quanto il male minacciato possa dirsi davvero realizzabile: non ci sono così tante persone con la "faccia spaccata" in giro!). E così può anche accadere che una serata festosa trascorsa la si accerti con un risultato positivo dell'alcol test.

Si tratta delle più frequenti casistiche che oggi vedono sparire licenze in gran quantità, con ampia riserva sulla "giustizia" dell'operazione. Certo è difficile preconizzare in senso negativo che ad una minaccia verbale non si passi ai fatti, adoperando l'arma detenuta, o che qualche bicchiere di troppo non pesi anche di ritorno dalla caccia, con i fumi dell'alcol che annebbiano i freni inibitori e trasformano vecchi rancori in una tragedia. Ma la valutazione dovrebbe essere compiuta "cum grano salis", e comunque con la giusta ponderazione dei fatti.

LA GIURISPRUDENZA

D'altro canto spaventano, purtroppo, le pronunce giurisprudenziali in materia, che rimettono all'autorità di polizia una discrezionalità forse eccessiva: «il titolare della licenza di fucile e dell'autorizzazione a detenere armi, oltre a dover essere persona assolutamente esente da mende o da indizi negativi, deve anche assicurare non solo la sua sicura e personale affidabilità circa il buon uso, ma anche che non vi sia il pericolo che abusi possano derivare da parte dei soggetti con cui ha relazioni familiari o personali» (così Tar Molise, sez. I, 13 marzo 2015).

Si tratta di giudizi prognostici che scivolano verso profezie o attività divinatorie.

In realtà a monte dovrebbe corrispondere man forte l'informativa redatta da coscienti comandanti di stazione carabinieri, i quali potrebbero davvero possedere adeguati strumenti valutativi sul buon affidamento per discernere tra chi abbia gradito del buon vino durante una serata da chi ecceda frequentemente per-

dendo normalmente il senno, e così tra chi abbia soltanto pesantemente litigato con il socio in affari, rispetto a chi è davvero pericoloso quando si altera.

L'esperienza, purtroppo, reca esempi disorientanti: a volte pesano vecchi rancori, a volte ci sono eccessi di prudenza, altre volte non si conosce il paese, altre volte ancora si hanno i soliti pregiudizi su caccia e armi, altre volte il benevolo e paterno giudizio del comando stazione viene cassato da zelanti funzionari degli uffici di polizia più attenti ai numeri di licenze ritirate e da ritirare in forza di una blanda ma non celata tendenza nazionale (fondata sui presupposti emozionali di cui sopra).

L'OBLAZIONE E LA RIABILITAZIONE

Il problema diventa ancor più acuminato allorché le vetuste disposizioni appena menzionate si scontrano con il sistema processualpenalistico.

Scontato che la sentenza di patteggiamento è assimilata a quella di condanna, occorre disquisire di oblazione e di riabilitazione, quali rimedi che sembrano opporsi al peso del giudicato penale.

Molti dei reati venatori od in materia di armi (es. omessa custodia) sono passibili di oblazione.

L'oblazione, ai sensi degli artt. 162 e 162 bis c.p., con il pagamento di una somma di denaro e la ricorrenza di determinati presupposti, comporta l'estinzione del reato e l'improcedibilità dell'azione penale. Ogni accertamento sulla responsabilità penale è arrestato e nessuna, anche implicita, dichiarazione o riconoscimento di colpevolezza ne discende come effetto.

Rimane, in conseguenza dell'oblazione, un semplice fatto storico, contenuto in una denuncia-querela o in un'attività di accertamento della polizia giudiziaria (es. un verbale), che però non può subire più nessun giudizio sulla sua verità o sulla effettiva punibilità in quanto scriminabile o perché commesso in presenza di cause di giustificazione (es. legittima difesa, reciprocità delle offese ecc.).

Ne discende sì che l'accusato si sarà liberato dal peso della giustizia penale e dalle incertezze di un processo. Ma a suo sfavore vi è che i fatti ascritti nell'ipotesi di accu-

sa non stati accertati e valutati in alcun modo.

A fronte dell'oblazione molti uffici di polizia sembrano quasi accreditare una sorta di implicita ammissione di colpevolezza. Non è affatto così, ma residua un difficile accertamento su di un fatto raccontato e descritto unilateralmente da qualcuno.

Forse, in alcuni casi, val la pena tentare un'assoluzione processuale nel merito piuttosto che rimettersi alla valutazione discrezionale dell'autorità di polizia, che tenderà ad essere sovente negativa.

Lo sfavore sostanziale verso l'oblazione appare ingiustificato e non tiene conto del fatto che l'ordinamento ha inteso concedere tale beneficio proprio avverso fattispecie di reato di più che minima entità, al punto che lo Stato rinuncia alla pretesa punitiva penale a fronte del pagamento di una semplice somma di natura amministrativa.

La riabilitazione, invece, è quel particolare percorso che consente alla persona condannata, che ha manifestato sicuri segni di ravvedimento, di ottenere l'estinzione degli effetti penali della condanna, e delle pene accessorie, nonché la cancellazione dei reati dal casellario giudiziario.

La riabilitazione penale viene concessa quando siano decorsi almeno tre anni (almeno otto per i recidivi e dieci per i delinquenti abituali) dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta, e il condannato:

- abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta;
- non sia stato sottoposto a misura di sicurezza;
- abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti da reato (risarcimento del danno);
- abbia provveduto al pagamento delle spese processuali.

Si tratta, in altri termini, di una valutazione, compiuta da un'Autorità giudiziaria (il Tribunale di Sorveglianza) che restituisce piena dignità al condannato che ha espiato la sua pena e si è posto in condizione di vedere ripristinata una "fedina penale pulita".

Eppure, in materia di armi si legge: «l'articolo 43 Tulpas osta al rilascio di porto d'armi e impone la revoca della licenza di porto d'armi nei confronti di coloro che siano stati condannati per i reati di cui al primo comma della di-

sposizione medesima, anche qualora sia intervenuta la riabilitazione» (così Tar Sicilia - Palermo, 29 aprile 2015 e in senso parzialmente analogo Cons. St., sez. VI, 14 novembre 2014).

DUNQUE...

Appare evidente che il vetusto quadro normativo si mal coordina con il sistema penale vigente, lasciando margini di discrezionalità eccessivi e non contenibili nemmeno nelle sedi giudiziarie (che arrivano a creare la giurisprudenza paradossale appena menzionata).

La circostanza è acuita da una certa tendenza dei funzionari ad avere difficoltà di preparazione nelle materie squisitamente giuridiche e ad arretrare di conseguenza la soglia di tutela per elidere ogni responsabilità anche meramente potenziale.

Il tutto condito con quella tendenza generale a ritirare (o non concedere) ogni tito-

lo autorizzativo di polizia in materia di armi.

Forse, sarebbe il caso di restituire una dignità a parte alla licenza di caccia, quale titolo sicuramente differente dagli altri. E sarebbe opportuna una attendibile rilevazione statistica sui fatti dolosi commessi con le armi, contraddistinti per categoria di autorizzazioni possedute, al fine di possedere un quadro chiaro circa la reale incidenza dei misfatti di cui si divulgano allarmanti notizie.

Di qui, magari, traslare la disciplina della licenza di porto d'armi ad uso venatorio nella legge sulla caccia, ben fissando i parametri discrezionali che possono essere valutati nel rilascio/diniego/revoca, stabilendo i precisi confini tra legge penale e valutazione dell'autorità di polizia e, così, l'accertamento delle condotte c.d. "ostative".

Un po' di chiarezza e di precisione farebbe bene a tutti. ■